



Il Presidente

Omissis

Fasc. URAV n. 3472/2025

Oggetto: *Omissis* - Richiesta di parere concernente gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 33/2013 concernenti i titolari di incarichi dirigenziali (rif. prot. ANAC n. *omissis* del *omissis*) – *Riscontro*.

Con la nota in oggetto, con la quale è stato chiesto un chiarimento in ordine agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14, comma 1 lettera f) per i titolari di incarichi dirigenziali, con particolare riguardo alla dirigenza tecnica non generale, si rappresenta quanto segue.

Ai fini di un inquadramento generale, si rappresenta che il co. 1-bis dell'art. 14 estende gli obblighi di trasparenza di cui al co. 1, lett. da a) ad f) anche ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

L'obbligo è da intendersi riferito ai dirigenti con incarichi amministrativi di vertice, ai dirigenti interni e a quelli "esterni" all'amministrazione, compresi i titolari di incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione pur non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni.

La disposizione è riferita anche ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali ma che svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento.

Ciò premesso, in merito ai quesiti posti, occorre precisare che per i titolari di incarichi dirigenziali le disposizioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013 sono oggetto di revisione da parte del Regolatore. Infatti, come già chiarito dall'Autorità, per chi riveste un incarico dirigenziale (diverso da quelli di cui all'art. 19, co. 3 e 4 del d.lgs. 165/2001) si attende l'emanazione del regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 con cui individuare i dati da pubblicare di cui al comma 1 dell'articolo 14, del d.lgs. 33/2013. Si tenga presente che per effetto dell'articolo 1, comma 16, del decreto "milleproroghe 2021", il termine inizialmente previsto del 31 dicembre 2020 è stato differito al 30 aprile 2021. Tuttavia, nonostante il termine sia decorso, il regolamento non è stato ancora adottato né sono intervenute proroghe ulteriori per la sua adozione. Dunque, tenuto conto che la disciplina relativa alla pubblicazione dei dati in questione è affidata ad un Regolamento del quale si attende ancora l'emanazione, è necessario attendere il



perfezionamento del quadro normativo che disponga in modo univoco sugli obblighi di trasparenza per i titolari di incarichi dirigenziali (diversi da quelli di cui all'art. 19, co. 3 e 4 del d.lgs. 165/2001).

In conclusione, per i titolari di incarichi dirigenziali (art. 14, co. 1-bis e 1-quinquies) occorre distinguere:

- a) incarichi conferiti ai sensi dell'art. 19, co. 3 e 4 del d.lgs. 165/2001: si applicano tutti gli obblighi dell'art. 14 (cfr. sentenza C.C. n. 20/2019);
- b) altri titolari di incarichi dirigenziali e titolari di posizioni organizzative (o EQ) con deleghe e/o facenti funzioni dirigenziali: l'attuazione dell'art. 14 sarà oggetto di revisione in sede di adozione del regolamento di cui all'art. 1, co. 7, d.l. 162/2019.

Ne consegue, che per gli incarichi dirigenziali (diversi da quelli individuati dall'art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001) l'attuazione dell'art. 14 è oggetto di revisione in sede di adozione del Regolamento di cui all'art. 1, co. 7, d.l. 162/2019.

Occorre precisare che la Corte costituzionale – con la nota sentenza n. 20 del 2019 – si è limitata a colpire l'imposizione dell'obbligo di pubblicazione indiscriminata dei dati reddituali e patrimoniali per tutti i titolari di incarichi dirigenziali di cui all'art. 14, comma, lett f) – fatta eccezione che per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 19, co. 3 e 4 del d.lgs. 165/2001 – ma non ha ritenuto illegittima la previsione dell'obbligo di comunicare la situazione patrimoniale e reddituale del dirigente.

Pertanto, persiste per tutti i titolari di incarichi dirigenziali l'obbligo di comunicazione dei propri dati reddituali e patrimoniali, da presentare non solo all'atto della assunzione, ma da rinnovare di anno in anno. Inoltre, in considerazione del contrasto alla corruzione nell'ambito della pubblica amministrazione, l'oggetto della dichiarazione del dirigente pubblico deve racchiudere anche i redditi percepiti da altre amministrazioni o da privati, posto che la conoscenza della provenienza dei redditi, e in specie di quelli provenienti da soggetti diversi dall'amministrazione presso il quale presta servizio il dirigente, è pienamente funzionale allo scopo suddetto.

Tra l'altro anche il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 267/2025 del 15 gennaio 2025, ha ribadito per tutti i dirigenti *"l'obbligo di comunicazione dei dati reddituali e patrimoniali quale si ricava dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 2013, in via del tutto autonoma dall'art. 14, comma 1-bis del medesimo D.Lgs. n. 33 del 2013 (dichiarato costituzionalmente illegittimo), e dall'articolo 13, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (richiamato dall'art. 1, comma 7, lett. a), del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha stabilito che resta fermo "per tutti i titolari di incarichi dirigenziali l'obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali" di cui al citato art. 13, comma 3, del codice di comportamento dei dipendenti pubblici)"*.

Si precisa al riguardo che le disposizioni del Regolamento n. 62/2013 contenente il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti detta regole di condotta che i dipendenti devono rispettare nell'esercizio delle loro funzioni e stabilisce obblighi aggiuntivi per i dirigenti all'art. 13, comma 3, quali doveri minimi di condotta non derogabili. Ciò significa che l'*omissis* dovrà estendere l'obbligo di comunicazione dei dati reddituali e patrimoniali, come sopra precisato, a tutti i titolari di incarichi dirigenziali e non solo limitato ai preposti agli uffici dirigenziali di seconda fascia e ai titolari delle strutture dirigenziali tecniche non generali come invece previsto nel proprio Codice di comportamento all'art. 13, comma 4.



Occorre evidenziare, inoltre, che il Decreto-legge 162/2019 recante *"Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica cd. "milleproroghe 2020", convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8"*, all'art. 1, comma 7, prevede che *"fino alla data di entrata in vigore del Regolamento, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte Costituzionale, ai soggetti di cui all'art. 14, co. 1-bis, ad esclusione dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, del d.lgs. 165/2001, non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47"*.

L'art. 46 del d.lgs. n. 33 del 2013 stabilisce che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

L'art. 47 del d.lgs. 33 prevede sanzioni aggiuntive – di natura pecuniaria – per alcuni specifici obblighi di pubblicazione, tra cui proprio l'art. 14. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà infatti luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

Sul punto, si precisa che la Delibera n. 586/2019 (richiamata dall'istante) è stata adottata dall'Autorità il 18 dicembre 2019, data che precede di qualche giorno il d.l. 30 dicembre 2019, n. 162. Quindi la citata delibera, con la quale l'Autorità è intervenuta per fornire chiarimenti sull'ambito soggettivo di applicazione della trasparenza dei dati reddituali e patrimoniali alla luce della sentenza della Corte Cost. 20/2019, deve intendersi superata da quanto disposto in sede di emanazione del citato decreto legge.

In conclusione, visto l'art. 1, comma 7, del decreto legge n. 162/2019, le misure di cui agli articoli 46 e 47 del d.lgs. n. 33/2013 risultano allo stato attuale non applicabili.

Alla luce di quanto sopraesposto e in riscontro ai quesiti posti dall'istante, si riportano le seguenti conclusioni:

- 1) per gli incarichi dirigenziali (diversi da quelli individuati dall'art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001) l'attuazione dell'art. 14 è oggetto di revisione in sede di adozione del Regolamento di cui all'art. 1, co. 7, d.l. 162/2019;
- 2) persiste l'obbligo di "comunicazione" dei dati reddituali e patrimoniali per tutti i dirigenti dell'*omissis*, tenuto ad integrare in tal senso i contenuti dell'art. 13, comma 4 del proprio Codice di Comportamento;
- 3) le misure di cui agli articoli 46 e 47 del d.lgs. n. 33/2013 sono attualmente sospese e, quindi, non applicabili in forza di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto legge n. 162/2019.



Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 16 settembre 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente